


GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



ROMA - Sabato, 28 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
In Italia	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
Colonie	semestrale	100		semestrale	200	Colonie	semestrale	60		semestrale	120
	trimestrale	50		trimestrale	100		trimestrale	30		trimestrale	60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	2		Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
In Italia e Colonie				{ Abbonamento annuo . . . L. 100 — { Un fascicolo - Prezzi vari.				{ Abbonamento annuo . . . L. 200 — { Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati			

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.
 Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria Pag. 449

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 261.

Condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 262.

Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria Pag. 452

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed anonari Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264.

Modificazioni al vigente ordinamento universitario. Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.

Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione Pag. 455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonché ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari Pag. 479

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti Pag. 478

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario. Pag. 479

Disposizioni del Governo Militare Alleato Pag. 480

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE DEL MINISTRO PER LE FINANZE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui provvedimenti di condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

ONOREVOLI COLLEGHI,

I provvedimenti di amnistia e condono per le violazioni delle leggi finanziarie contenuti nei due annessi schemi di decreto non sono intesi ad elargire un beneficio ai contribuenti, inadempienti. L'ora grave che il Paese attraversa e la necessità di spingere al massimo lo sforzo tributario di tutti i cittadini escludono la concessione in siffatta materia di sanatorie ispirate a concetti di indulgente clemenza.

I provvedimenti in parola trovano invece la loro giustificazione e la loro ragione nella necessità giuridica e morale di disapplicare le normali sanzioni alle inadempienze ai pregetti delle leggi tributarie commesse durante il periodo dell'occupazione tedesca e sotto il dominio dello pseudo governo repubblicano.

A parte la questione se i cittadini possono esser tenuti ad osservare gli obblighi loro imposti dalle leggi fiscali nei confronti di un governo illegittimo e usurpatore, sta in fatto che la resistenza all'accertamento e al pagamento dei tributi è stata ed è una fra le non meno importanti forme della resistenza opposta dal popolo italiano all'invasione tedesca e al suo complice fascista; sicchè appare ovvia l'esigenza che coloro i quali non hanno voluto alimentare finanziariamente il nemico, incorrendo all'uopo in violazioni delle leggi tributarie non debbono soggiacere alle sanzioni penali e civili che le leggi stesse comminano in via normale per tali violazioni.

D'altra parte sta in fatto altresì che numerosi contribuenti durante il tempo dell'occupazione nazi-fascista si sono trovati e si trovano nell'impossibilità di provvedere, quando anche volessero farlo, alla puntuale osservanza dei precetti delle leggi finanziarie relativi alle dichiarazioni, ai pagamenti ecc. Ciò è avvenuto ed avviene non soltanto per coloro che sono scesi in campo contro lo straniero e l'oppressore in funzione di partigiani, ma anche per tutti coloro contro i quali si è accanita la persecuzione nazi-fascista e che sono stati incarcerati, deportati o costretti a vivere alla macchia; ed infine per la massa dei profughi, portati dalle distruzioni e dal flusso della guerra lontano dai luoghi, dove avrebbero dovuto dar corso ai loro adempimenti tributari ed impossibilitati quindi a provvedervi sia per difetto di comunicazioni, sia per mancanza assoluta di mezzi.

A riparare tale eccezionale situazione è stato già tentato di provvedere con leggi dirette a mitigare l'obbligatorietà dell'osservanza dei termini. Si è avuto così il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1509, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, col quale il Ministro per le finanze veniva autorizzato a sospendere in alcune zone direttamente colpite il corso della prescrizione dei termini perentori. Intervenuto l'armistizio è stata riconosciuta la necessità di estendere la sospensione della proroga dei termini anche ad altre zone del territorio nazionale.

Per l'invito fatto dai patrioti ai contribuenti di astenersi dall'eseguire versamenti di tributi, dagli alleati e dagli intendenti furono adottati alcuni provvedimenti, creandosi per ogni zona e regione una legislazione particolare difforme, fonte di gravi incertezze.

Di più: in molti Comuni i termini per i ripetuti adempimenti fiscali sono stati prorogati o sospesi da provvedimenti dello pseudo governo repubblicano; e quantunque tali provvedimenti siano radicalmente nulli per l'illegittimità dell'autorità che li ha emanati, sarebbe evidentemente iniqua l'applicazione di sanzioni a carico di contribuenti i quali si siano valse delle dette proroghe, concesse dal Governo esercitante in quel momento il potere di fatto ed a beneficio del quale sarebbero andati i pagamenti di tributi che fossero stati eseguiti.

Tutte tali eccezionali circostanze concorrono a dimostrare la necessità di una sanatoria delle violazioni delle leggi finanziarie commesse sotto l'occupazione nazi-fascista, mediante la quale i contribuenti siano riposti in termine ed ammessi a regolarizzare la loro situazione mediante l'adempimento tardivo dei precetti violati ed il pagamento dei tributi dovuti senza incorrere in penalità e sanzioni, le quali risulterebbero — nella massima parte dei casi — del tutto ingiuste ed inique.

E tale sanatoria, eliminando il grave ostacolo che l'applicazione di dette penalità e sanzioni opporrebbe allo spontaneo tardivo adempimento da parte dei contribuenti dei loro obblighi fiscali, darà modo di render palese un ingente materiale imponibile e di acquisire quindi un cospicuo gettito tributario, che diversamente, data la difficoltà di accertamento, andrebbe quasi totalmente perduto. Sicchè i propositi provvedimenti, lungi dal danneggiare, potranno riuscire di notevole vantaggio all'Erario, il cui interesse coincide con le esigenze di equità e di giustizia nei rapporti dei contribuenti che sono state sopra accennate.

Poichè il territorio nazionale non è ancora completamente liberato, occorre che l'amnistia ed il condono possano trovare applicazione nei riguardi delle violazioni che, nelle zone ancora occupate dal nemico, avvengono ulteriormente fino a liberazione avvenuta e anche durante un breve periodo successivo alla liberazione, necessario per il ripristino di un minimo delle condizioni normali di vita. A tal fine si dispone che i detti provvedimenti trovino applicazione nei riguardi delle violazioni commesse fino al giorno precedente a quello della loro entrata in vigore, la quale avverrà nei singoli territori con la restituzione di essi all'amministrazione italiana ovvero

con l'estensione ai medesimi dell'efficacia dei provvedimenti stessi che, anche prima di tale estensione, vegga disposta dalle autorità alleate.

Sia dall'amnistia che dal condono restano peraltro escluse nel modo più assoluto le violazioni delle leggi finanziarie emanate dal Governo italiano a partire dall'8 settembre 1943, dato che nei riguardi di tali violazioni non possono ricorrere gli eccezionali motivi sopra illustrati cui i provvedimenti in parola sono ispirati. Con tale esclusione il Governo intende manifestare in un modo preciso il suo fermo intendimento di attenersi d'ora in avanti alla più rigida e rigorosa applicazione delle leggi fiscali e delle sanzioni da esse comminate, sicchè tutti i contribuenti siano indotti a compiere legalmente e puntualmente il loro dovere, come la gravità delle circostanze e la necessità dell'ora richiedono.

Tale è la portata dei provvedimenti che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione.

SIGLIENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 261.

Condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono condonate:

A) la soprattassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette;

B) la soprattassa comminata dall'art. 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione infedele;

C) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;

D) la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Sono altresì condonate le soprattasse dovute per la omissione o la infedeltà delle dichiarazioni prescritte dalle seguenti leggi e successive loro aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante l'emissione di un prestito redimibile 5 % e l'istituzione della imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, riguardante l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

g) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 per cento sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

h) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

i) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

l) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

m) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.

Art. 3.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, relativo alla conservazione degli antichi catasti;

b) R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, relativo al nuovo catasto terreni;

c) R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni.

Art. 4.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie per coloro che siano incorsi in violazioni delle leggi appresso indicate e delle rispettive leggi modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, concernente la tassa di bollo;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente l'imposta di registro compresa la cessata imposta speciale di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511.

Sono comprese nell'esenzione le soprattasse richiamate nell'art. 110 della sopracitata legge sulle imposte di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie;

c) R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sull'imposta di successione;

d) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, sull'imposta di manomorta;

e) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, sull'imposta ipotecaria;

f) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, concernente bollo sui documenti di trasporto;

g) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, sui diritti erariali sugli spettacoli;

h) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative;

i) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro e R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

l) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;

m) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche;

n) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sull'abolita tassa di scambio;

o) R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

p) Legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva di una imposta generale sull'entrata e R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra;

q) R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, portante norme sull'imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

r) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220.

Art. 5.

E' condonata la pena pecuniaria:

a) per coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;

b) per i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 6.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 7.

Le soprattasse e le pene pecuniarie previste nel presente decreto sono condonate a condizione che:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, presentino la dichiarazione stessa entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

2) trattandosi di morosità al pagamento di tributi e canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 8.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione, in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 9.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino al giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero nel giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi esteso dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1944

Registro Finanze n. 2, foglio n. 41. — LESEN

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 262.

Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per le violazioni punite ai termini degli articoli seguenti del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

A) articoli 15 e 24 n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;

B) art. 19, per occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore od all'ufficio delle imposte di una età diversa dalla vera;

C) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte e dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

D) art. 27, per morosità per sei rate successive d'imposte.

Sono altresì amnistiati le violazioni relative alla omissione delle dichiarazioni prevedute dalle seguenti leggi e loro successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5% e la istituzione dell'imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, concernente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 18 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 19 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, relativo all'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

g) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

h) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2% sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

4) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

l) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, o successive modificazioni;

m) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

n) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonché l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, concernente tasse sulle carte da giuoco, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, sulla tassa di bollo sui documenti di trasporto;

c) R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, relativo alla presentazione annuale dei contratti di locazione dei fabbricati, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247;

d) R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, relativo alla tassa dei trasporti di cose con automezzi, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260;

e) R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, sul regime tributario dell'automobilismo, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58;

f) R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1468;

g) R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, concernente l'imposta e la sovrimposta di negoziazione, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1469;

h) R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, concernente l'applicazione dell'imposta di trasferimento, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840;

i) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 417, concernente l'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti tra vivi, convertito nella legge 26 settembre 1942, n. 1151;

l) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220;

m) R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativo alla tassa annua di circolazione sugli autoveicoli industriali;

n) Legge 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente tasse sui contratti di borsa.

Art. 3.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) Legge 23 luglio 1930, n. 1011, sulla abolita tassa di scambio;

b) R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

c) R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra.

Art. 4.

E' concessa amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radio-audizioni, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini dell'art. 19 del detto decreto-legge.

Art. 5.

E' concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Art. 6.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 7.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 8.

E' concessa amnistia per le contravvenzioni previste:

a) dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni;

b) dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 9.

L'amnistia prevista dal presente decreto è limitata a quelle violazioni per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda ed è concessa alle condizioni che:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, presentino la dichiarazione stessa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi d'infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

3) trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi e i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana, ovvero il giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi esteso dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIANTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed anonari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amnistia e l'indulto concessi con R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, si applicano anche ai reati commessi, durante il periodo della Amministrazione Militare Alleata nei territori alla stessa già sottoposti, anteriormente al 5 aprile 1944.

Resta ferma l'esclusione contenuta nell'art. 7 dell'indicato R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, per i reati commessi in danno delle Forze alleate e degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati dai Tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI
— DE COURTIEN — PIACENTINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264.

Modificazioni al vigente ordinamento universitario.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il « Corpo accademico », composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.

Art. 2.

I rettori delle Università o i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.

E' revocata la facoltà del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.

Art. 3.

I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola fra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro può, per gravi motivi, sentito il

Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facoltà o Scuola a procedere ad una nuova elezione.

Nel frattempo il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola assume le funzioni di preside.

Art. 4.

A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facoltà designerà un solo professore, esclusa qualsiasi designazione di più professori *ex acquo*.

Art. 5.

La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere *a*, *c*, e *d*, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

Art. 6.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

Art. 7.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, i concorsi a cattedre universitarie espletati dall'anno 1932 in poi, secondo le leggi del tempo, possono essere annullati in tutto o in parte dal Ministro per la pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando, su ricorso di chi vi abbia interesse o per iniziativa del Ministro, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dall'ammissione per mancanza del requisito della iscrizione al partito nazionale fascista o per motivi politici o comunque connessi con la situazione politica del momento, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni.

I professori nominati per effetto dei concorsi, che siano totalmente annullati, o per effetto di quella parte dei risultati dei concorsi che sia dichiarata nulla in base al precedente comma, sono dispensati dal servizio e sono ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare in base alle norme comuni. Saranno indetti nuovi concorsi, aperti a tutti, in sostituzione dei concorsi totalmente o parzialmente annullati.

Art. 8.

I trasferimenti di professori universitari di ruolo finora disposti esclusivamente per motivi politici, in base all'art. 6, comma 3, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o all'art. 31 del R. decreto-legge 23 ot-

tobre 1927, n. 2105, o all'art. 6 u. c. del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, sono revocati.

Alle cattedre che tornano ad essere vacanti per effetto della applicazione del precedente comma si provvederà secondo le norme comuni. I professori, che vi erano stati destinati, saranno restituiti alle cattedre di provenienza; e, qualora queste siano occupate, potranno, per deliberazione del Consiglio di facoltà e previa approvazione del Consiglio superiore, essere destinati o a cattedre parallele della stessa disciplina, o a cattedre di disciplina affine che siano disponibili; a meno che non ottengano ed accettino la chiamata in altra sede o in altra Facoltà o nella stessa Facoltà per assegnazione ad una cattedra diversa.

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944

Registro Pubblica istruzione n. 1. foglio n. 282. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.

Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione allo scopo di regolare l'onere degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa e l'impegno da parte di questa di inibirsi, a sollievo della circolazione, l'impiego sotto qualsiasi forma delle relative disponibilità.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 126. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, concernente, fra l'altro, l'elevazione a L. 30.000 del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo di L. 30.000 stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a L. 1.000.000, fermo restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 104, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 125. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.

Variazioni agli statuti di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonché ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla iscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi statali in dipendenza del trasferimento della provincia di Roma alle dirette dipendenze del Governo italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.

Negli statuti di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economici, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 131. — LONGO

ENTRATA		TABELLA A.	
<i>In diminuzione:</i>			
Cap. n. 26. — Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc.	L. 119.606.280 —	Cap. n. 81. — Premi di operosità, ecc. (Consiglio di Stato)	L. 500.000 —
Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno		Cap. n. 82. — Indennità per missioni, ecc. (Consiglio di Stato)	100.000 —
<i>Il Ministro del Tesoro</i>		Cap. n. 83. — Sussidi al personale, ecc. (Consiglio di Stato)	20.000 —
<i>SOLERI</i>		Cap. n. 84. — Acquisto e rilegatura dei libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	30.000 —
		Cap. n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	25.500.000 —
		Cap. n. 86. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	1.000.000 —
		Cap. n. 87. — Spesa per i servizi di riscontro, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	1.300.000 —
MINISTERO DEL TESORO		TABELLA B.	
<i>In aumento:</i>		Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	2.900.000 —
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio)	L. 600.000 —	Cap. n. 90. — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	40.000 —
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc.	1.000.000 —	Cap. n. 91. — Spese per la biblioteca della Corte dei conti	60.000 —
Cap. n. 51. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	900.000 —	Cap. n. 93. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	160.000 —
Cap. n. 52. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Servizio speciale riservato)	2.200.000 —	Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato)	8.500.000 —
Cap. n. 52-bis (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato	80.000 —	Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato)	350.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato)	2.000.000 —	Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. (Avvocatura dello Stato)	100.000 —
Cap. n. 54. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato)	400.000 —	Cap. n. 105. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato)	20.000 —
Cap. n. 55. — Sussidi al personale, ecc. (Servizio speciale riservato)	6.000 —	Cap. n. 106. — Assegni fissi per spese di ufficio (Avvocatura dello Stato)	500.000 —
Cap. n. 56. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Servizio speciale riservato)	300.000 —	Cap. n. 107. — Fitto di locali (Avvocatura dello Stato)	250.000 —
Cap. n. 57. — Spese per gli impianti tecnici, ecc. (Servizio speciale riservato)	700.000 —	Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »:	
Cap. n. 58. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consulta Araldica)	70.000 —	Cap. n. 107-bis. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	12.000.000 —
Cap. n. 59. — Spese per il servizio araldico, ecc.	60.000 —	Cap. n. 107-ter. — Assegni e indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare	100.000 —
Cap. n. 60. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc.	29.500.000 —	Cap. n. 107-quater. — Indennità di missione e di trasferimento - Indennità di carica ed altre eventuali	600.000 —
Cap. n. 61. — Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, ecc.	540.000 —	Cap. n. 107-quinques. — Spese di rappresentanza	100.000 —
Cap. n. 62. — Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero, ecc.	150.000 —	Cap. n. 107-sexies. — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	50.000 —
Cap. n. 63. — Personale - Stipendi, ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche)	1.000.000 —	Cap. n. 107-septies. — Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi o studi speciali	1.000.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	7.222.050 —	Cap. n. 107-octies. — Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	100.000 —
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Commissione suprema di difesa »:		Cap. n. 107-IX. — Spese casuali	80.000 —
Cap. n. 77-bis. — Spese di funzionamento della Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa	50.000 —	Cap. n. 107-X. — Spese riservate	1.400.000 —
Cap. n. 77-ter. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa	30.000 —	Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali e canoni d'acqua	1.500.000 —
Cap. n. 77-quater. — Sussidi al personale in servizio della Commissione Suprema di Difesa ed alle loro famiglie	10.000 —	Cap. n. 107-XII. — Manutenzione riparazioni ed adattamento di locali	275.000 —
Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato)	7.500.000 —	Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	130.000 —
		Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	1.000.000 —
		Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca	40.000 —
		Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero. (Spese fisse)	730.000 —
		Cap. n. 107-XVII. — Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero. (Spesa obbligatoria)	1.400.000 —

Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero - Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa	L.	100.000 —	Cap. n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi, ecc.	L.	15.000.000 —
Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio	»	1.000.000 —	Cap. n. 110. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc.	»	6.500.000 —
Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento - Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Sottosegretariato	»	150.000 —	Cap. n. 111. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	1.200.000 —
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	»	200.000 —	Cap. n. 124. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. Stipendi, ecc.	»	11.500.000 —
Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	»	230.000 —	Cap. n. 126. — Mercedi, cottimali, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia zecca, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'interno	»	250.000 —	Cap. n. 130. — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XXIV. — Spese diverse per l'Ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi di stampa e di informazioni	»	600.000 —	Cap. n. 148. — Spese di gestione del Magazzino principale di Roma	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 9 aprile 1928, n. 941)	»	200.000 —	Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana, ecc.	»	143.000.000 —
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, numero 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 468	»	10.000.000 —	Cap. n. 216. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	2.725.000.000 —
Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1631 e 21 novembre 1934, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935, n. 773)	»	1.000.000 —	Cap. n. 216-bis (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	209.401.677,1
Cap. n. 107-XXVIII. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie turistiche (E.N.I.T.)	»	3.600.000 —	Cap. n. 218-bis (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro	»	100.000 —
Cap. n. 107-XXIX. — Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, nonché per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	»	1.000.000 —	Cap. n. 218-ter (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	»	360.000 —
Cap. n. 107-XXX. — Spese per la gestione della Discoteca di Stato. (Art. 4 della legge 2 febbraio 1939, n. 467)	»	50.000 —	Cap. n. 218-quater (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale della Presidenza del Consiglio e uffici dipendenti o indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale	»	50.000 —
Cap. n. 107-XXXI. — Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142 e con le modalità di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547 convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423 - quota del 5,80 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706)	»	per memoria	Cap. n. 230. — Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare, ecc.	»	225.000 —
Cap. n. 107-XXXII. — Spese per la radiodiffusione e la televisione	»	1.000.000 —	Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	24.000.000 —
			Cap. n. 232. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	»	33.000.000 —
			Cap. n. 232-bis (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	»	5.000.000 —
			Cap. n. 233. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.	»	2.800.000 —
			Cap. n. 234. — Spesa relativa al servizio per il collocamento degli invalidi di guerra, ecc.	»	150.000 —
			Cap. n. 235. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.	»	747.365 —
			Cap. n. 236. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra, ecc.	»	13.000.000 —
			Cap. n. 237. — Somma da erogare a beneficio di ex-combattenti bisognosi, ecc.	»	4.500.000 —
			Cap. n. 239. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	»	2.000.000 —
			Cap. n. 240. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica	»	3.210.000 —
			Cap. n. 245. — Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, ecc.	»	500.000 —

Cap. n. 246. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato giurisdizione, ecc. L. 170.000 —

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »

Cap. n. 254-bis — Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo L. 1.400.000 —

Cap. n. 254-ter — Somma da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche (Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) 500.000 —

Cap. n. 254-quater — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione e per l'assegnazione di apparecchi radiorecipienti in tutte le sedi e gli Istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi (art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 552) per memoria

Cap. n. 254-quinquies — Fondo corrispondente al 4 % dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi filmi nazionali, sia documentari che spettacolari di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiori ai 1500 da erogare a favore dei produttori dei produttori dei filmi stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941, n. 1131) per memoria

Cap. n. 266. — Somme da erogare al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche, ecc. 2.000.000 —

Cap. n. 266-bis (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato soggetto ad offese del nemico 500.000 —

Cap. n. 266-ter (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in servizio presso gli Uffici centrali e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale 130.000 —

Cap. n. 326. — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. 60.000.000 —

Cap. n. 326-bis (di nuova istituzione). — Anticipazione delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani, profughi dei territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli Enti cui esse fanno carico (R. decreto 23 agosto 1943, n. 731) 1.000.000 —

Totale L. 3.406.497.092,12

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 7. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc. L. 30.000.000

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero 900.000

Cap. n. 14. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. 2.000.000

Cap. n. 18. — Sussidi al personale, ecc. 1.000.000

Cap. n. 22. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi, ecc. 200.000

Cap. n. 28. — Acquisto delle pietrine focaje, ecc. 200.000

Cap. n. 29. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche, ecc. 100.000

Cap. n. 45. — Assegni retribuzioni, ecc. ai personali della R. Accademia e scuola d'applicazione; della scuola sottufficiali e dell'Azienda del casermaggio per le guardie di finanza, ecc. 150.000

Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Amministrazione del catasto, ecc.) 4.000.000

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Direzione Generale per gli Scambi e per le Valute »:

Cap. n. 156-bis. — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) L. 10.000.000

Cap. n. 156-ter — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1940, n. 153) - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) 4.000.000

Cap. n. 156-quater — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; retribuzione ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'art. 57 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo 500.000

Cap. n. 165-bis (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato) o indennità d'alloggio durante la permanenza delle Amministrazioni stesse fuori della sede normale 140.000

Cap. n. 165-ter (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale della Ragioneria Generale dello Stato) soggetto ad offese del nemico 1.000.000

Cap. n. 165-quater (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro 180.000

Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.; indennità di missione, ecc. 5.000.000

Cap. n. 174. — Spese (esclusi i premi di operosità, ecc.) per la revisione generale degli estimi, ecc. 2.000.000

Cap. n. 175. — Spese (esclusi i premi di operosità, ecc.) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. 5.000.000

Totale L. 66.370.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. L. 4.000.000

Cap. n. 2. — Spese per biblioteche 20.000

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali 60.000

Cap. n. 4. — Spese per telegrammi, ecc. 8.000

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti 120.000

Cap. n. 6. — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. 100.000

Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della Magistratura, ecc. 200.000

Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori, ecc. 20.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	L. 500.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	70.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc.	100.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	46.500
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc.	18.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	100.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	20.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	22.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	1.800.000
Cap. n. 21. — Indennità di tramutamento, ecc., al personale giudiziario, ecc.	500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	3.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese d'ufficio, ecc.	500.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc.	2.000
Cap. n. 26. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, ecc.	300.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti del Tribunale superiore delle acque, ecc.	100.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	300.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	500.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	1.500.000
Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni superiori, ecc.	20.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc.	60.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc.	1.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc.	2.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	20.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	100.000
Cap. n. 49. — Indennità di tramutamento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione, ecc.	200.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc. - Spese per la scuola agenti di custodia, ecc.	100.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	15.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto di minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, ecc.	5.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena	1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc. degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena	500.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena. (Spese fisse)	15.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc.	50.000
Cap. n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc.	150.000
Totale	L. 119.541.500

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo Stipendi, ecc.	L. 7.000.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc.	600.000
Cap. n. 3. — Indennità e spese per Consigli, ecc.	15.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata	1.500.000
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca, ecc.	15.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc.	720.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale, ecc.	500.000
Cap. n. 9. — Contributi, ecc. per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	50.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	1.000.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc. per il servizio di cifra, ecc.	200.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	80.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	354.000
Cap. n. 18. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	30.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	150.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	30.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	6.500.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi della carriera diplomatica e consolare, ecc.	20.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.500.000
Cap. n. 27. — Assegni, ecc. al personale all'estero	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	1.000.000
Cap. n. 29. — Indennità, ecc. per concorso alle spese di cancelleria	1.000.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere, ecc.	1.000.000
Cap. n. 42 (modificata la denominazione). — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero »	2.000.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio all'estero	5.000.000
Cap. n. 49. — Spese eventuali all'estero.	200.000
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	10.000.000
Cap. n. 54. — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	857.615
Cap. n. 59. — Sussidi al personale delle scuole all'estero, ecc.	20.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc.	2.000.000
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc.	10.000.000
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	5.000.000
Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	4.000.000
Cap. n. 80. — Somma corrispondente alla quota parte di capitale, ecc. per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc.	241.321
Cap. n. 81. — Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	72.631
Totale	L. 92.635.567

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo e a contratto, ecc. - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	L.	30.000.000 —
Cap. n. 3. — Spese per consigli e commissioni - Spese per il funzionamento delle consulte, ecc.		50.000 —
Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc.		100.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.		1.000.000 —
Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.		200.000 —
Cap. n. 8. — Fitto dei locali		350.000 —
Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato, ecc.		150.000 —
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie		2.500.000 —
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.		500.000 —
Cap. n. 23. — Museo dell'Africa Italiana - Manutenzione del palazzo sede del museo, ecc.		100.000 —
Cap. n. 30. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc.		50.000 —
Totale	L.	35.000.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo della Amministrazione centrale - Stipendi, ecc.	L.	24.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.		100.000 —
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti		100.000 —
Cap. n. 4. — Spese di manutenzione, ecc. dei locali dell'Amministrazione centrale		150.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato		600.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.		1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc.		1.400.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.		500.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento		1.000.000 —
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.		300.000 —
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc.		1.000.000 —
Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ecc.		300.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie, ecc.		24.000.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.		200.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.		15.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.		8.000.000 —
Cap. n. 23. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.		50.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi		50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.		200.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.		160.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare		10.000 —
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare		8.000 —
Cap. n. 33. — Assegni di benemeranza al personale direttivo, ecc. delle scuole dell'ordine elementare, ecc.		20.000 —

Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	L.	80.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni, ecc.		10.000 —
Cap. n. 37. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare		1.000 —
Cap. n. 38. — Sussidio annuo a favore della fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », ecc.		355.000 —
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc.		10.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.		180.000 —
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, ecc.		40.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.		40.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc.		100.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc.		20.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc.		175.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione		35.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria		75.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.		125.000 —
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.		15.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie		60.000 —
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc.		15.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.		20.000.000 —
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc.		10.000 —
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.		200.000 —
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di maturità, ecc.		7.000 —
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.		8.000 —
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.		130.000 —
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, ecc.		2.000 —
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale, ecc.		70.000 —
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc.		10.000 —
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandi femminili. - Personale di ruolo. - Stipendi, ecc.		3.500.000 —
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione		80.000 —
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandi femminili. - Spese di fitto, ecc.		150.000 —
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.		400.000 —
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc.		60.000 —
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti. - Regia scuola di metodo « G. Cardano », ecc. - Personale di ruolo. - Stipendi, ecc.		520.000 —
Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi. - Contributo e sussidi		100.000 —
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi. - Spese di mantenimento, ecc.		200.000 —

Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari. - Stipendi, ecc.	L. 600.000 —	Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	L. 360.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali, ecc.	700.000 —	Cap. n. 124. — Sussidi, ecc. a biblioteche popolari, ecc.	40.000 —
Cap. n. 84. — Quota annua di adesione all'ufficio internazionale per l'insegnamento agrario, ecc.	38.000 —	Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc.	1.400.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	3.200.000 —	Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta Centrale per gli studi storici, ecc.	1.540.000 —
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	15.000 —	Cap. n. 131. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc.	80.000 —
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	200.000 —	Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi ecc.	19.000.000 —
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica.	3.000 —	Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	4.500.000 —
Cap. n. 89. — Spese, ecc. per le scuole e gli istituti agrari liberi.	900.000 —	Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc.	400.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	14.000.000 —	Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc.	60.000 —
Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc.	1.500.000 —	Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami di idoneità, ecc. negli istituti di istruzione artistica	30.000 —
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	250.000 —	Cap. n. 138. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.	6.500.000 —	Cap. n. 139. — Acquisti di partiture, di carta da musica, ecc. per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, ecc.	20.000 —
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	40.000 —	Cap. n. 140. — R. Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	110.000 —	Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	2.200.000 —
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	100.000 —	Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, ecc.	500.000 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, ecc.	500.000 —	Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	400.000 —
Cap. n. 99. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	15.000.000 —	Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	100.000 —
Cap. n. 100. — Remunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc.	10.000 —	Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli Istituti d'istruzione artistica	70.000 —
Cap. n. 101. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	250.000 —	Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione, ecc.	200.000 —
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, ecc.	150.000 —	Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc.	300.000 —
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	120.000 —	Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, ecc.	200.000 —
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Regie Università ecc.)	21.000.000 —	Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc.	120.000 —
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore « Collegio Universitario di Pisa » ecc.	1.360.000 —	Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	600.000 —
Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc.	20.000 —	Cap. n. 153. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc. dei locali, ecc.	100.000 —
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi istituti dell'ordine universitario, ecc.	18.000.000 —	Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali, ecc.	150.000 —
Cap. n. 113. — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc.	360.000 —	Cap. n. 157. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro, ecc.	250.000 —
Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc. per studi universitari, ecc.	100.000 —	Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.	250.000 —
Cap. n. 117. — Spese per lo scambio di professori d'università, ecc. con professori di paesi esteri, ecc.	100.000 —	Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte, ecc.	120.000 —
Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	4.200.000 —	Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, ecc.	200.000 —
Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc.	4.800.000 —	Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, musei, ecc.	5.000.000 —
Cap. n. 121. — Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ecc.	30.000 —	Cap. n. 166. — Spese per fitti di locali, ecc. degli uffici ed Istituti dipendenti dell'Amministrazione delle arti, ecc.	300.000 —
Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc.	200.000 —	Cap. n. 170. — Contributo all'Ente Nazionale per l'insegnamento medio e superiore, ecc.	25.000 —

Cap. n. 175. — Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie Scuole e dei Regi Istituti d'istruzione, ecc.	L.	30.000 —
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro - Contributi e sussidi, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 178. — Retribuzioni al personale con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso Istituti e scuole, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione	»	20.000 —
Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici, ecc.	»	48.000 —
Cap. n. 188. — Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci	»	30.000 —
Cap. n. 190. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini	»	30.000 —
Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e di arte, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in conseguenza di offese belliche, ecc.	»	12.000.000 —
Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc.	»	1.508.382,40
Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc.	»	1.873.091,20
Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc.	»	1.585.277,74
Cap. n. 200. — Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione, ecc. della sede dell'Istituto di bonifica umana, ecc.	»	229.355 —
Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc.	»	500.000 —
Totale	L.	463.743.106,34

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	400.000
Cap. n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	15.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	16.400
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio ecc.	»	800.000
Cap. n. 9. — Fitti e canoni, ecc.	»	1.050.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 14. — Acquisto, ecc. delle biciclette per gli uffici di Pubblica Sicurezza, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 15. — Spese di liti, ecc.	»	30.000
Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative	»	300.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni Centrali per la finanza locale, ecc.	»	45.000
Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste, ecc.	»	60.000
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	20.000
Cap. n. 21. — Spese causali	»	60.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	36.000.000
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, ecc.	»	90.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	60.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunci nelle Province - Spese di stampa, ecc.	»	80.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di Pubblica beneficenza, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc.	»	800.000
Cap. n. 34. — Vigilanza sui manicomi pubblici e privati, ecc.	»	3.400
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	200.000
Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc. per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. per la lotta contro il cancro, ecc.	»	60.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. per la profilassi della tubercolosi, ecc.	»	60.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, ecc. di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 46. — Spese per le ispezioni degli Istituti ed ambulatori di radiologia, ecc.	»	20.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	»	240.000
Cap. n. 49. — Spese per la vigilanza, ecc. degli stupefacenti, ecc.	»	24.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizootie, ecc.	»	600.000

Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	L.	5.000.000	Cap. n. 108. — Quota a carico del Ministero dell'Interno dell'annualità a favore del Pio Istituto di S. Spirito, ecc.	L.	229.355
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della Marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani nei periodi di siccità, ecc.		50.000	Cap. n. 110. — Spesa per l'erogazione dei contributi in capitale, ecc. per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli enti ausiliari		250.000.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, ecc.		1.000.000	Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc. per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali		50.000.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, ecc.		6.000.000	Cap. n. 113. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc.		150.000.000
Cap. n. 60. — Premi di nuzialità e natalità		10.000.000	Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc.		300.000
Cap. n. 61. — Servizio segreto		2.000.000	Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra		20.000.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.		100.000.000	Cap. n. 123. — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.		89.500
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.		1.200.000	Cap. n. 123-bis. - (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento		10.000.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.		10.000.000	Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura, ecc.		900.000
Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne, ecc.		5.000	Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.		4.700.000
Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere, ecc.		100.000	Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.		60.000.000
Cap. n. 67. — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc.		1.200.000	Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc.		800.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.		15.000.000	Cap. n. 128. — Indennità a rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc.		50.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.		200.000	Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari, ecc.		36.000
Cap. n. 70. — Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.		300.000	Cap. n. 131. — Contributo, ecc. per la corresponsione al clero della aggiunta temporanea, ecc.		772.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc.		500.000	Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i servizi tecnici in genere, ecc.		7.500.000
Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.		4.500.000	Cap. n. 133. — Annualità spettante alla Cassa depositi e Prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'Interno, ecc.		71.612
Cap. n. — 73. — Casermaggio per Reali carabinieri, ecc.		10.000.000			
Cap. n. 74. — Custodia, ecc. delle armi e munizioni, ecc.		2.000			
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.		150.000			
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc.		200.000			
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.		400.000			
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc.		50.000			
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.		1.200.000			
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc.		2.000.000			
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.		250.000			
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica		10.000.000			
Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle riconsegne dei benefici in caso di vacanza, ecc.		25.000			
Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc.		1.000.000			
Cap. n. 97. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra, ecc.		600.000			
Cap. n. 98. — Somme da erogare per provvidenza a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.		20.000.000			
Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza		100.000			
Cap. n. 106. — Contributo annuo al Comune di Roma per spese di rappresentanza, ecc.		25.000.000			
Cap. n. 107. — Contributo a favore dell'Istituto Romano di S. Michele, ecc.		153.000			
			Totale	L.	1.151.747.267
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI					
<i>In aumento:</i>					
Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	9.000.000			
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.		14.000.000			
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc.		400.000			
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, ecc.		300.000			
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti		100.000			
Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.		250.000			
Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse		190.000			
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta, ecc.		120.000			
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.		2.000.000			
Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.		200.000			

Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale salariato di ruolo	L. 90.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni, ecc.	30.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali	200.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc.	2.000.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	50.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	200.000
Cap. n. 18. — Spese di liti, ecc.	50.000
Cap. n. 19. — Spese casuali	50.000
Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	120.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi, ecc. afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	100.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	500.000
Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista, riparazione, ecc. strumenti geodetici, ecc.	200.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	800.000
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	15.000.000
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	200.000
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	3.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge	1.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili di 1 ^a e 2 ^a classe, ecc.	6.000.000
Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria	8.500.000
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	600.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	1.000.000
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	15.000.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione giornaliera	7.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	2.000.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità e rendimento.	1.500.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni, ecc.	2.800.000
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale non di ruolo	500.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	5.000.000
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	500.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc.	1.000.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc. delle automobili adibite al servizio di Direzione, ecc.	3.000.000
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	300.000
Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	2.000.000
Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	30.000
Cap. n. 66 bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (Regio decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 1493)	9.000.000
Cap. n. 69. — Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato; concorsi e sussidi	1.000.000
Cap. n. 71. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc.	500.000

Cap. n. 73. — Opere idrauliche; lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	L. 50.000.000
Cap. n. 74. — Edifici pubblici governativi	50.000.000
Cap. n. 75. — Opere speciali in Roma	4.500.000
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	1.000.000
Cap. n. 87. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	1.000.000
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc.	7.000.000
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc.	400.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, ecc.	500.000
Cap. n. 95. — Sussidi al personale del ruolo transitorio, ecc.	50.000
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	400.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	200.000
Cap. n. 98. — Spese di liti, ecc.; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, ecc.	10.000
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	10.000
Cap. n. 100. — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato. Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere »:	100.000
Cap. 100-bis. — Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	2.600.000
Cap. n. 100-ter. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	8.700.000
Cap. n. 100-quater. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	4.000.000
Cap. n. 100-quinques. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	4.000.000
Cap. n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	100.000
Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverso	10.000.000
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	50.000.000
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazioni generali	100.000.000
Cap. n. 120. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina, ecc.	77.920
Cap. n. 121. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia, ecc.	65.791
Cap. n. 122. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione, ecc.	6.869
Totale L.	412.200.520

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione Centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L. 8.000.000
Cap. n. 2. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. - Stipendi, ecc.	2.000.000
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc.	200.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione Centrale, ecc.	50.000
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc.	200.000

Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina	L. 10.000
Cap. n. 7. — Fitti e canoni, ecc.	350.000
Cap. n. 8. — Manutenzione, ecc. dei locali	20.000
Cap. n. 9. — Spese d'ufficio per gli Ispettorati compartimentali, ecc.	50.000
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	200.000
Cap. n. 13. — Spese telegrafiche per l'interno, ecc.	60.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	5.000
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni, ecc.	15.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato, ecc.	250.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato, ecc.	25.000
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato, ecc. per il Sempione, ecc.	17.000
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata, ecc.	100.000.000
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	600.000
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, ecc.	1.500.000
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee, ecc.	1.000.000
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc.	150.000
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	200.000
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc.	10.000
Cap. n. 36. — Fitto locali requisiti, ecc. e indennità alloggio	50.000
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	5.000.000
Cap. n. 38. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc.	1.000.000
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	30.000
Cap. n. 40. — Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi, ecc.	100.000
Cap. n. 41. — Premi di esercizio per autolinee, ecc.	200.000
Cap. n. 45. — Riparazioni di danni di guerra alle Ferrovie, ecc.	15.000.000
Cap. n. 46. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	5.000.000
Cap. n. 46-bis (di nuova istituzione). — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	100.000
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	20.000
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. - Assegni, ecc.	1.000.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	200.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, ecc.	60.000
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	50.000
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	50.000
Totale	L. 142.772.000

MINISTERO DELLA GUERRA

<i>In aumento:</i>	
Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile	L. 20.000.000
Cap. n. 2. — Ministero, ecc. Personale militare - Stipendi, ecc.	6.000.000
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	40.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione, ecc.	500.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	1.000.000

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione	L. 30.000
Cap. n. 8. — Sussidi ai militari, ecc.	500.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	70.000
Cap. n. 10. — Spese di liti, ecc.	200.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie, ecc.	96.000.000
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	100.000
Cap. n. 14. — Rendite annuali, ecc. agli operai colpiti da infortunio, ecc.	100.000
Cap. n. 15. — Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia, ecc.	200.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del R. E., ecc. - Stipendi, ecc.	170.000.000
Cap. n. 18. — Personali civili, ecc. - Stipendi, ecc.	9.000.000
Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	10.000.000
Cap. n. 20. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi ed assegni fissi, ecc.	100.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	50.000
Cap. n. 22. — Indennità, ecc. nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc.	2.000.000
Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.	4.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc.	27.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	46.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	2.600.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.	35.000.000
Cap. n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.	1.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	2.000.000
Cap. n. 31. — Spese per il funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole Militari, ecc.	1.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	1.000.000
Cap. n. 34. — Servizi di Stato Maggiore; spese postali, ecc.	1.000.000
Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi ecc.	10.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc.	20.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. delle opere di fortificazione, ecc.	10.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc.	10.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti, ecc.	200.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione, ecc. degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari, ecc.	300.000
Cap. n. 43. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc.	6.000.000
Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	2.000.000
Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. in dipendenza di esercitazioni militari, ecc.	3.000.000
Cap. n. 47. — Spese per il tiro a segno nazionale	800.000
Cap. n. 49. — Spese di giustizia penale militare, ecc.	100.000
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi, ecc.	15.000.000
Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. - Assegni, ecc.	50.000.000
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali Carabinieri, ecc.	2.000.000
Cap. n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.	19.000.000

Cap. n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	L. 2.000.000
Cap. n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc. degli automezzi, ecc.	1.000.000
Cap. n. 60. — Difesa contraerei, ecc.	2.000.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. del R. Esercito, ecc.	400.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc.	300.000
Cap. n. 66. — Assegnazione straordinaria, ecc. per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	500.000.000
Cap. n. 68. — Anticipazioni ai Corpi, Istituti, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	5.000.000
Totale	L. 1.193.390.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa, ecc.) - Stipendi, ecc.	L. 7.500.000	Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	L. 6.000.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	900.000	Cap. n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi, ecc.	50.000
Cap. n. 3. — Servizio delle autovetture per l'amministrazione centrale.	300.000	Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	600.000
Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia Marina	20.000	Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	2.000.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi per l'amministrazione centrale, ecc.	50.000	Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, ecc.	900.000
Cap. n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti	15.000	Cap. n. 38. — Indennità di missione e di tramutamento, ecc.	3.000.000
Cap. n. 8. — Spese per indennità d'infortuni, ecc.	35.000	Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	3.000.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione, ecc.	120.000	Cap. n. 41. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione, ecc.	7.000.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	50.000	Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale, ecc.) - Spese per il contingente in Cina, ecc.	5.000.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc.	80.000	Cap. n. 45. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati, ecc.	50.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo, ecc.	400.000	Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi, ecc.	2.000.000
Cap. n. 13. — Premi operosità ecc. al personale avventizio	25.000	Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc.	900.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc.	200.000	Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	800.000
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc.	200.000	Cap. n. 51. — Fitto di locali e canoni di acqua per la marina militare	3.500.000
Cap. n. 16. — Spese per acquisto di medaglie al valor militare, ecc.	10.000	Cap. n. 52. — Personali civili della Regia marina (chimici, ecc.) - Stipendi, ecc.	7.500.000
Cap. n. 17. — Spese casuali	10.000	Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	6.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	13.000.000	Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni, ecc.	2.500.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	2.000.000	Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	7.500.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, ecc.	100.000	Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	1.500.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc.	200.000	Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc.	12.000.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, riparazione, ecc. dei fari, ecc.	300.000	Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta famiglia, ecc.	1.000.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte e di missioni del personale, ecc.	10.000	Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	200.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della R. Marina - Stipendi, ecc.	100.000.000	Cap. n. 70. — Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	400.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua, ecc.	850.000	Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	4.800.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici, ecc.	50.000	Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti	1.000.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni, ecc.	48.000.000	Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc.	100.000
Cap. n. 29. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito, ecc.	8.400.000	Cap. n. 74. — Sussidi agli impiegati, ecc.	60.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	6.000.000	Cap. n. 75. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	35.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	30.000.000	Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc.	120.000
		Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	50.000
		Cap. n. 78. — Spese di telegrammi	100.000
		Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua	250.000
		Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	4.800.000
		Cap. n. 86. — Indennità per una sola volta, ecc.	10.000
		Cap. n. 88. — Vigilanza sulla pesca	60.000
		Cap. n. 89. — Sovvenzioni alla Cassa Nazionale, ecc.	1.500.000
		Cap. n. 90. — Spese eventuali per mantenimento, ecc. di equipaggi, ecc.	50.000
		Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di Corpi, ecc.	10.000
		Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	5.000.000
		Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	800.000
		Cap. n. 96. — Incaricati marittimi e delegati di spiaggia, ecc.	350.000
		Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali, ecc.	300.000
		Cap. n. 98. — Indennità di missione al personale civile	15.000

Cap. n. 99. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 100. — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	»	15.000
Cap. n. 101. — Indennità, soprassoldi, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	120.000
Cap. n. 102. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc. per le Capitanerie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 103. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 106. — Ufficiali R. Marina, ecc. — Assegni e indennità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 114. — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento, ecc.	»	330.000
Cap. n. 119. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	6.600.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari e contributi di ammortamento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 123. — Spese per le sistemazioni previste dall'art. 6, n. 2, del Regio decreto-legge 10 marzo 1933, n. 330, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 124. — Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina Mercantile, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	580.000
Totale L.		525.236.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 3. — Spese di liti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	50.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	2.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari	»	5.000.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	50.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione	»	150.000
Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi e assegni vari, ecc.	»	30.000.000

Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. Stipendi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	20.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. - Onoranze funebri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	300.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. - Affitti, canoni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. - Strumenti, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 34. — Materiale di armamento per velivoli, munizionamento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Pagine, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	15.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	»	30.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze, ecc.	»	10.000.000
Totale L.		251.050.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale, ecc.	L.	24.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	100.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	320.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale, ecc.	»	480.000
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua, ecc.	»	500.000

Cap. n. 10. — Acquisto di opere, giornali e riviste, ecc.	L. 20.000	Cap. n. 65. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L. 250.000
Cap. n. 11. — Speso per telegrammi, ecc.	200.000	Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti, ecc.	50.000
Cap. n. 14. — Spese casuali	50.000	Cap. n. 67. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	100.000
Cap. n. 15. — Spese per le statistiche, ecc.	10.000	Cap. n. 68. — Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	100.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	1.000.000	Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario, ecc.	500.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	500.000	Cap. n. 72. — Contributi all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di enopoli, ecc.	100.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari	1.000.000	Cap. n. 73. — Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di distillerie, ecc.	100.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	170.000	Cap. n. 74. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura, ecc.	193.500
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto Nazionale della previdenza sociale, ecc.	50.000	Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	200.000
Cap. n. 21. — Contributi ad Enti, ecc.	200.000	Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc.	200.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc.	80.000	Cap. n. 78. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc.	100.000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimatazione di seme, ecc.	200.000	Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	400.000
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	800.000	Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	200.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	150.000	Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	100.000
Cap. n. 27. — Apicoltura: incoraggiamenti; premi e sussidi, ecc.	50.000	Cap. n. 84. — Contributo dello Stato nell'onore degli interessi o dell'ammortamento dei mutui, ecc.	317.500
Cap. n. 28. — Vivaia governativi di viti americane, ecc.	80.000	Cap. n. 85. — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti, ecc.	34.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicultura, ecc.	150.000	Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera, ecc.	200.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	40.000	Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	200.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	200.000	Cap. n. 89. — Contributi, premi e spese per subsidiare la trasformazione agrario-culturale dei pascoli montani, ecc.	200.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	80.000	Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e conigliocoltura, ecc.	300.000
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc.	10.000	Cap. n. 92. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ecc.	350.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	600.000	Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc.	18.000.000
Cap. n. 37. — Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, ecc.	800.000	Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc.	200.000
Cap. n. 39. — Contributi o sussidi a favore di Enti ed Associazioni, ecc.	50.000	Cap. n. 102. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre, ecc.	35.000.000
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	50.000	Cap. n. 108. — Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari, ecc.	6.000.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc.	500.000	Cap. n. 109. — Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino, ecc.	8.543.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	2.000.000	Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos, ecc.	300.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	100.000	Cap. n. 111. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti, ecc.	500.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc.	6.000.000	Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	200.000
Cap. n. 53. — Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, ecc.	300.000	Cap. n. 113. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione, ecc.	500.000
Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni, ecc.	100.000		
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio o diverse, ecc.	300.000		
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	1.500.000		
Cap. n. 57. — Indennità di tramutamento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, ecc.	20.000		
Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	100.000		
Cap. n. 59. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc.	30.000		
Cap. n. 60. — Spese casuali ed impreviste, ecc.	8.000		
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	100.000		
Cap. n. 63. — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria, ecc.	100.000		
Cap. n. 64. — Indennità o rimborso di spese per missioni, ecc.	40.000		

Cap. n. 114. — Sovvenzioni per l'acquisto, costruzione, sistemazione, ecc.	L. 700.000
Cap. n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste	25.000
Cap. n. 122. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc.	50.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	33.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale, ecc.	10.000.000
Cap. n. 128. — Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari, ecc.	4.000.000
Cap. n. 129. — Fondo annuo da somministrare al comune di Roma, ecc.	9.000.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	50.000.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc.	2.000.000
Cap. n. 132. — Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere e sussidi di bonifica integrale, ecc.	82.131.000
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare, ecc.	4.000.000
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo. Retribuzioni ed indennità di licenziamento.	4.000.000
Cap. n. 135. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti del personale, ecc.	1.600.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre amministrazioni	1.000.000
Cap. n. 137. — Sussidi al personale in servizio	150.000
Cap. n. 138. — Fitto locali	3.000.000
Cap. n. 139. — Spese casuali	100.000
Cap. n. 141. — Spese per le statistiche, ecc.	5.000.000
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	1.000.000
Cap. n. 143. — Spese per il servizio degli approvvigionamenti, ecc.	200.000.000
Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo, ecc.	2.500.000
Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	100.000
Cap. n. 146. — Premi di operosità, ecc.	75.000
Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici	300.000
Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione, ecc.	2.000.000
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di dissodamento, ecc.	500.000
Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni, ecc.	500.000
Cap. n. 159. — Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, ecc.	12.000.000
Cap. n. 163. — Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla Cassa depositi, ecc.	40.000
Cap. n. 164. — Annualità dovuta alla Cassa depositi, ecc. per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di viticoltura in Rovigo, ecc.	10.000
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano, ecc.	12.000.000
Cap. n. 168. — Spese per la concessione di contributi governativi, ecc.	200.000
Totale	L. 561.857.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

<i>In aumento:</i>	
Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L. 18.600.000
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali, ecc.	4.680.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliera al personale di commutazione telefonica, ecc.	91.200
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale, ecc.	5.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, ecc.	700.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	2.000.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione, ecc.	200.000
Cap. n. 8. — Compensi a funzionari di Prefettura, ecc.	100.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero, ecc.	240.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	1.300.000
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	1.000.000
Cap. n. 12-bis (di nuova istituzione). — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	1.000.000
Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	500.000
Cap. n. 15. — Spese per stampa, ecc.	500.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	300.000
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	500.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	250.000
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	50.000
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	500.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie, ecc.	1.800.000
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	500.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc.	2.000.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli Uffici minerari, ecc.	150.000
Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, ecc. del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	35.000
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli Uffici metrici per il giro di verificazione, ecc.	200.000
Cap. n. 42. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc.	260.000
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	18.000
Cap. n. 45. — Spesa per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	400.000
Cap. n. 46. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.	30.000
Cap. n. 48. — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc.	20.000
Cap. n. 49. — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge, ecc. sulla disciplina dell'industria, ecc.	150.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	2.000.000
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, ecc.	100.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	300.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale, ecc.	75.000
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	55.000
Cap. n. 57. — Inchieste, studi, traduzioni, ecc. — Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela, ecc.	24.000
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	15.000
Cap. n. 61. — Inchieste, ecc. sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	75.000

Cap. n. 63. — Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	»	160.000
Cap. n. 68. — Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	»	100.000
Cap. n. 69. — Spesa per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	»	2.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	160.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato, ecc.	»	900.000
Cap. n. 76. — Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.350
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale, ecc.	»	900.000
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	160.000
Cap. n. 81. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali, ecc.	»	7.800
Cap. n. 86. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	3.350.000
Cap. n. 87. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3, ecc. e spese per opere ecc. per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati, ecc.	»	900.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	700.000
Cap. n. 99. — Premi di operosità, ecc.	»	120.000
Cap. n. 100. — Sussidi al personale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo	»	200.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio	»	100.000
Cap. n. 107. — Fitto, manutenzione ed adattamento di locali	»	900.000
Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 109. — Contributo per funzionamento della gestione autonoma inerente ai servizi delle migrazioni interne, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	63.385.364

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA C.

MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	191.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	24.000

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	L.	60.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	10.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	75.000
Cap. n. 10. — Provento della vendita del chinino di Stato, ecc.	»	10.000
Cap. n. 11. — Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chinacei, ecc.	»	40.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine, ecc.	»	1.500.000
Totale	L.	202.709.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - stipendi, ecc.	L.	11.655.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	855.000
Cap. n. 3. — Paghe, ecc. al personale salariato addetto al servizio di scrittura, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	2.547.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc.	»	2.581.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	120.000
Cap. n. 9. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa, ecc. per il mantenimento della Regia guardia di finanza.	»	32.100.000
Cap. n. 10. — Spese casuali	»	18.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc.	»	5.442.000
Cap. n. 12. — Contributo per il dopolavoro, ecc.	»	300.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc.	»	3.856.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	387.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	2.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimeposte, ecc. gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	»	10.051.000
Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. agli ex operai od ai loro superstiti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	19.625.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	10.150.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc.	»	14.911.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	1.436.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato, ecc.	»	550.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale, ecc.	»	400.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	1.750.000
Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	730.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc.	»	49.425.000

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	L.	160.000
Cap. n. 42. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc.	»	18.000
Cap. n. 43. — Spese per acquisto, ecc. e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	»	12.000
Cap. n. 44. — Trasporto dei preparati chinacci	»	12.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacci ai ricevitori dei monopoli, ecc.	»	26.000
Cap. n. 46. — Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacci esportati, ecc.	»	6.000
Cap. n. 47. — Restituzioni e rimborsi	»	2.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	600.000
Cap. n. 49. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine, ecc.	»	20.000
Cap. n. 50. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	10.000
Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	15.000
Cap. n. 52. — Restituzioni e rimborsi	»	10.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc.	»	5.357.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda del Monopoli di Stato	»	1.300.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	11.370.000
Totale	L.	202.703.000

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

ENTRATA

<i>In aumento:</i>		
Art. n. 1. — Entrate patrimoniali, ecc.	L.	800
Art. n. 2. — Proventi ordinari degli archivi, ecc.	»	285.000
Art. n. 4. — Entrate e recuperi diversi:		
a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzì	»	24.000
b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie	»	1.100
d) Recuperi di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	»	12.000
e) Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato, ecc.	»	5.000
f) Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili, ecc.	»	6.000
Art. n. 5. — Proventi straordinari diversi:		
a) Onorari prescritti	»	1.700
b) Proventi vari	»	100
Art. n. 6. — Prelevamento dai sopravanzì a pareggio del bilancio	»	1.307.600
Art. n. 8. — Entrate di pertinenza dello Stato e di altri enti:		
a) Ritenute per l'Opera di previdenza	»	8.000
b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	»	120.000
c) Ritenute per imposta complementare sul reddito	»	15.000
d) Ritenute per addizionale 2%, ecc.	»	2.700
e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	»	1.500
f) Ritenute per tasse di bollo	»	800
Art. n. 9. — Entrate di spettanza di terzi:		
a) Onorari a notari cessati, ecc.	»	5.000

b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, ecc.	L.	4.000
c) Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato, ecc.	»	267.000
d) Entrate diverse	»	24.000
Totale	L.	2.091.300

SPESE

<i>In aumento:</i>		
Art. n. 1. — Spese patrimoniali:		
a) Locali e mobili	L.	500
b) Imposte e tasse	»	8.200
Art. n. 2. — Spese di amministrazione:		
a) Personale - Stipendi, ecc.	»	1.200.000
b) Personale - Pensioni	»	132.000
c) Personale - Indennità temporanea mensile	»	7.300
e) Sussidi	»	6.000
f) Spese per la custodia e pulizia dei locali	»	3.500
g) Locali in affitto	»	26.000
h) Spese di ufficio	»	4.000
Art. n. 4. — Altre spese ordinarie:		
a) Spese per il completamento, ecc. delle schede dei notari cessati	»	500
b) Indennità di tramutamento, ecc.	»	1.400
c) Forniture di bollettari, ecc.	»	12.000
f) Contributi di assicurazione obbligatoria	»	3.000
l) Anticipazione di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	»	12.000
m) Altre spese ordinarie, ecc.	»	1.700
Art. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	34.000
Art. n. 7. — Spese per il personale e diverse:		
a) Personale straordinario	»	31.200
b) Spese straordinarie diverse, ecc.	»	160.000
Art. n. 9. — Somme dovute allo Stato o ad altri enti:		
a) Ritenute per l'Opera di previdenza	»	8.000
b) Imposta di ricchezza mobile	»	120.000
c) Imposta complementare sul reddito	»	15.000
d) Addizionale 2% ecc.	»	2.700
e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	»	1.500
f) Ritenute per tasse di bollo	»	800
Art. n. 10. — Somme dovute a terzi:		
a) Onorari a notari cessati ecc.	»	5.000
b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito ecc.	»	4.000
c) Versamenti alla Cassa Nazionale del notariato dei contributi ecc.	»	267.000
d) Somme dovute a diversi	»	24.000
Totale	L.	2.091.300

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

ENTRATA

<i>In aumento:</i>		
Cap. n. 1. — Interessi sui fondi in deposito	L.	500
Cap. n. 2. — Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, ecc.	»	100
Cap. n. 3. — Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti	»	1.000
Cap. n. 4. — Indennità di vestizione o ritenute varie mensili sulle paghe	»	30.000
Cap. n. 6. — Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario ecc.	»	500

Cap. n. 9. — Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale . . . L.	100
Cap. n. 10. — Estinzione di prestiti da parte degli agenti »	50.000
Totale L.	82.200

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Sussidi ad agenti ecc. L.	1.400
Cap. n. 4. — Spese generali d'amministrazione »	50
Cap. n. 5. — Spese casuali »	50
Cap. n. 6. — Fondo di riserva per le spese impreviste ecc. »	100
Cap. n. 7. — Acquisto di oggetti di vestiario ecc. »	25.500
Cap. n. 8. — Restituzione fondi residui dei conti individuali ecc. »	1.000
Cap. n. 9. — Prelevamenti sul credito del fondo individuale ecc. »	2.000
Cap. n. 10. — Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale »	100
Cap. n. 11. — Acquisto di libretti individuali di conto »	100
Cap. n. 12. — Rimborso all'Erario di indennità di vestizione ecc. »	1.300
Cap. n. 13. — Spese casuali »	500
Cap. n. 15. — Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale »	100
Cap. n. 16. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia »	50.000
Totale L.	82.200

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc. L.	4.474.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili »	4.500
Cap. n. 3. — Annualità diverse o frutti di capitali »	500.000
Cap. n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc. »	1.000.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi »	200.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero »	470.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. per miglioramenti economici al clero del Regno, ecc. »	3.000.000
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc. »	700.000
Cap. n. 10. — Prelevamento dell'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione delle chiese nell'Agro pontino, ecc. »	500.000
Cap. n. 11. — Esazione e ricupero di capitali »	100.000
Totale L.	12.949.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. L.	300.000
Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione, ecc. »	20.000
Cap. n. 3. — Sussidi al personale, ecc. »	25.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati cesuati e alle loro famiglie »	28.000

Cap. n. 5. — Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, ecc. L.	150.000
Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione o adattamento dei locali occupati dall'amministrazione, ecc. »	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. »	260.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo »	400.000
Cap. n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese ineranti alla gestione del Fondo per il culto »	151.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. »	100.000
Cap. n. 11. — Spese di liti e di coazione - Spese per atti, ecc. »	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc. »	100.000
Cap. n. 13. — Acquisto, ecc. di mobili e arredi sacri, ecc. »	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. »	500.000
Cap. n. 15. — Adempimento di Pio fondazioni, spese di culto, ecc. »	80.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura, ecc. »	150.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche, ecc. »	100
Cap. n. 18. — Assegni ai membri dello collegiate, ecc. Assegni ai canonici della Cattedrale di Agrigento »	400
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc. »	50.000
Cap. n. 21. — Assegni alla Istruzione pubblica ed alla beneficenza »	272.500
Cap. n. 22. — Custodia o conservazione di chiese, ecc. »	55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. »	7.000.000
Cap. n. 24. — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane, ecc. »	300.000
Cap. n. 25. — Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero, ecc. »	480.000
Cap. n. 26. — Concorsi e sussidi per spese di culto, ecc. »	50.000
Cap. n. 27. — Spese casuali »	3.000
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, ecc. »	10.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali, ecc. »	50.000
Cap. n. 32. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione del Fondo per il culto »	450.000
Cap. n. 33. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto »	800.000
Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine »	200.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste »	100.000
Cap. n. 36. — Concorso e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. »	150.000
Cap. n. 37. — Costruzione delle chiese nell'Agro Pontino, ecc. »	500.000
Cap. n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli, ecc. »	100.000
[Totale fl.]	12.949.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse L.	1.000.000
Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili »	200.000

Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi	L.	20.000
Cap. n. 7. — Esazione di capitali	»	100.000
Totale	L.	1.389.790

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	45.000
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economali	»	30.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati in servizio, ecc.	»	10.000
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	1.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di altri	»	500
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	150.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	1.000
Cap. n. 11. — Spese casuali	»	1.500
Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon	»	97.600
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	1.000
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Anticipazioni ai benefici sotto sequestro	»	5.000
Cap. n. 17. — Spese del fondo clero Veneto, ecc.	»	20.000
Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	50.000
Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	35.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite, ecc.	»	5.000
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali	»	577.190
Cap. n. 23. — Rinvestimento di capitali, estinzioni di debiti, ecc.	»	100.000
Totale	L.	1.389.790

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere, ecc.	L.	65.015.000
Cap. n. 2. — Prodotti della vendita dei rifiuti postali, ecc.	»	1.000
Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafico, ecc.	»	1.000
Cap. n. 4. — Ritenute mensili, ecc. per la fornitura della divisa uniforme, ecc.	»	800.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a frodi, ecc.	»	18.000
Cap. n. 6. — Rimborsti dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc.	»	14.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	1.480.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vettura postale	»	4.200.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	87.000.000
Cap. n. 10. — Telegraf	»	4.632.000

Cap. n. 12. — Rimborsti e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	L.	128.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	»	58.000
Cap. n. 14. — Proventi radio-telegrafici	»	1.260.000
Cap. n. 15. — Proventi del servizio di radioaudizione circolare, ecc.	»	900.000
Cap. n. 16. — Rimborso ecc. per il servizio delle casse di risparmio postali	»	26.000.000
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	1.200.000
Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento, ecc. sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc.	»	120.000
Cap. n. 20. — Ritenuta 6 per cento in conto pensioni, ecc.	»	5.032.000
Cap. n. 21. — Rimborso, ecc. della spesa per pensioni, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 22. — Versamento, ecc. dei canoni per la manutenzione della rete telefonica, ecc.	»	800.000
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	480.000
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	85.000
Cap. n. 28. — Somme, ecc. per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 28-bis (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario.	»	209.401.677,12
Totale	L.	366.125.677,12

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	165.000.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni di prestazioni temporanee, ecc.	»	158.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	»	8.360.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.924.000
Cap. n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità anziane di presenza, ecc.	»	39.720
Cap. n. 6. — Compensi per incarichi, ecc.	»	5.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	150.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc.	»	2.150.000
Cap. n. 9. — Indennità di tramutamento	»	48.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	»	60.000
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc.	»	12.000
Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	»	176.000
Cap. n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	2.725.000
Cap. n. 16. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	40.000
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ecc.	»	250.000
Cap. n. 18. Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc.	»	240.000
Cap. n. 19. — Spese per indagini di carattere riservato ed urgente	»	20.000
Cap. n. 20. — Contributo fisso, ecc. per promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro post-telegrafico, ecc.	»	245.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	36.000.000
Cap. n. 22. — Indennità per una volta, invece di pensione, ecc.	»	10.000
Cap. n. 23. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc.	»	4.320.000
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	360.000
Cap. n. 25. — Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca, ecc.	»	12.000
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	5.100.000

Cap. n. 27. Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	L.	180.000 —
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	40.000 —
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	7.020.000 —
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatori ed agli ex accollatori dei servizi di trasporto, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 31. — Spese di trasporti delle corrispondenze e dei pacchi sulle Ferrovie e Tramvie concesse all'industria privata, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 32. — Rimborso, ecc. per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc.	»	9.000.000 —
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	876.000 —
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	564.000 —
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc.	»	360.000 —
Cap. n. 38. — Indennità eventuali, ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	9.000 —
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale Vaglia delle somme recuperate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziari per vaglia risparmi, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 40. — Fornitura, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio, ecc. delle corrispondenze postali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle casse postali di risparmio in Roma, ecc.	»	65.000 —
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	180.000 —
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 50. — Contributo all'Istituto internazionale del risparmio, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico.	»	300.000 —
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavori ai telegrafisti scelti, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	»	36.000 —
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	1.800.000 —
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 59. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 60. — Acquisto di materiali, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radiodiffusioni, ecc.	»	370.000 —
Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie, ecc.	»	36.000 —
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione di lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 71. — Rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti, ecc. per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	857.237,12

Cap. n. 72. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc.	L.	20.000 —
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc.	»	114.000 —
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	2.940.000 —
Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 76. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 78. — Spese di litt.	»	12.000 —
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc.	»	1.200.000 —
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle Ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc.	»	36.000 —
Cap. n. 84. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i Ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc.	»	516.000 —
Cap. n. 88. — Contributo a carico della Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	5.160.000 —
Cap. n. 89. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	4.200.000 —
Cap. n. 90. — Spese casuali	»	36.000 —
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc. all'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc.	»	23.000.000 —
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	2.220.000 —
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale sezione postale-telegrafica-telefonica	»	100.000 —
Cap. n. 100. — Somma da iscrivere, ecc. per l'acquisto e la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 101. — Versamento al Tesoro delle rate dovute, ecc. per la cessione del centro radio-telegrafico di Torrenova, ecc.	»	230.000 —
Cap. n. 109. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000 —
Totale aumento		L. 485.731.957,12

In diminuzione:

Cap. n. 108. — Avanzo della gestione da versare al Tesoro, ecc.	L.	119.606.280 —
---	----	---------------

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	6.500.000 —
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc.	»	308.040 —
Cap. n. 3. — Canoni per cessioni di traffico interprovinciale, ecc.	»	830.000 —
Cap. n. 4. — Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane, ecc.	»	3.250.000 —
Cap. n. 7. — Trattamento al personale, ecc. per le assicurazioni, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 8. — Rimborso da parte dei concessionari di zona, ecc.	»	20.250 —

Cap. n. 10. — Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità sul valore degli impianti telefonici, ecc.	L.	4.793.763,20
Cap. n. 11. — Pagamento da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo, ecc.	»	168.847,60
Totale	L.	16.270.900,80

SPESA

<i>In aumento:</i>		
Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per tramutamenti	»	300.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	100.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto invece di pensione, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	900.000 —
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	40.000 —
Cap. n. 14. — Spese d'ufficio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 18. — Abbuoni e rimborsi vari	»	50.000 —
Cap. n. 21. — Spese per fitto locali di proprietà privata	»	300.000 —
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	»	2.000.000 —
Spese per manutenzione tecnica degli uffici telefonici interurbani, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 23. — Spese di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	10.000 —
Cap. n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc.	»	20.250 —
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 37. — Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici, ecc.	»	50.650,80
Totale	L.	16.270.900,80

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

<i>In aumento:</i>		
Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	L.	5.000.000
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	»	100.000
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori	»	500.000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	»	4.900.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	5.000.000

Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	D.	5.000.000
Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi	»	6.000.000
Cap. n. 15. — Versamento in conto esercizio al magazzino, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 19. — Interessi a carico della gestione delle case economiche, ecc.	»	15.220.000
Cap. n. 20. — Canone a carico del dopolavoro ferroviario	»	380.000
Cap. n. 21. — Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche	»	16.400.000
Cap. n. 23. — Proventi eventuali	»	2.500.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	2.725.000.000
Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	300.000.000
Cap. n. 42. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	»	460.000.000
Cap. n. 49. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari	»	80.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	70.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 52. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate	»	20.000.000
Cap. n. 54. — Ritenute al personale	»	10.600.000
Cap. n. 55. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	70.000.000
Cap. n. 62. — Ritenute ordinarie	»	10.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione	»	50.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case	»	6.000.000
Cap. n. 69. — Proventi e ricuperi diversi	»	1.000.000
Cap. n. 71. — Ricupero della eccedenza passiva della gestione	»	16.600.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale	»	6.800.000
Cap. n. 74. — Multe al personale	»	200.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	400.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione	»	1.700.000
Cap. n. 89. — Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	»	8.000.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione	»	9.000.000
Cap. n. 92. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 94. — Ricavo vendite e accreditamenti vari	»	800.000.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture, ecc. per conto di pubbliche amministrazioni e di privati	»	240.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	»	65.500.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.300.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata	»	10.000.000
Totale	L.	5.044.560.000

SPESA

<i>In aumento:</i>		
Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione Generale)	L.	85.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione Generale)	»	6.500.000
Cap. n. 3. — Personale (Servizio Movimento)	»	245.000.000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Movimento)	»	10.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio Commerciale e del Traffico)	»	12.000.000

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Commerciale e del Traffico) . . .	L. 500.000	Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee, ecc. . .	L. 200.000.000
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avvio, ecc.	5.000.000	Cap. n. 57. — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti	517.600.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	77.000.000	Cap. n. 59. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc.	94.800.000
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	83.500.000	Cap. n. 64. — Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	20.000.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	60.000.000	Cap. n. 65. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	5.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	155.000.000	Cap. n. 66. — Contributo per le spese della Corte dei conti, ecc.	120.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	14.000.000	Cap. n. 67. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	14.700.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	110.000.000	Cap. n. 68. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	3.000.000
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	10.000.000	Cap. n. 70. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	4.780.000
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	70.000.000	Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto	100.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	500.000	Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	180.000.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	2.000.000	Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	20.000.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	123.000.000	Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino	460.000.000
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc.	1.000.000	Cap. n. 87. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi	80.000.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	2.500.000	Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc.	70.000.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	3.000.000	Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse, ecc.	60.000.000
Cap. n. 29. — Spese per il servizio sanitario, ecc.	1.000.000	Cap. n. 90. — Materiali di scorta, materie ricevute	20.000.000
Cap. n. 30. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc.	1.500.000	Cap. n. 92. — Pensioni	71.000.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale adetto al servizio degli autoveicoli	1.000.000	Cap. n. 93. — Indennità per caroviveri	8.500.000
Cap. n. 32. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	5.000.000	Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	2.500.000
Cap. n. 33. — Imposte e tasse	2.500.000	Cap. n. 98. — Pensioni	60.000
Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenziose	250.000	Cap. n. 103. — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	18.500.000
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso di ufficio, ecc.	6.000.000	Cap. n. 104. — Imposte e sovrimposte	300.000
Cap. n. 36. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	3.000.000	Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	800.000
Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	500.000	Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	500.000
Cap. n. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	300.000	Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria	2.000.000
Cap. n. 43. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	6.000.000	Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria	1.500.000
Cap. n. 44. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche, ecc.	1.200.000	Cap. n. 112. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	2.000.000
Cap. n. 45. — Spese casuali, ecc.	250.000	Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita	3.000.000
Cap. n. 46. — Addebiti per cali, ecc. nelle scorte di magazzino, ecc.	9.000.000	Cap. n. 114. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	1.000.000
Cap. n. 47. — Spese diverse	15.000.000	Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	100.000
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra dipendenti da azioni belliche	600.000.000	Cap. n. 116. — Sussidi diversi	300.000
Cap. n. 49. — Servizi accessori ad impresa od in economia	1.000.000	Cap. n. 117. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.	1.000.000
Cap. n. 50. — Annualità per la ricostituzione dei capitoli mutuati per acquisto e costruzione di case economiche, ecc.	23.590.000	Cap. n. 125. — Spese della gestione	1.700.000
Cap. n. 51. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma, ecc.	410.000	Cap. n. 126. — Somme mutate al personale	8.000.000
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	20.000.000	Cap. n. 127. — Spese della gestione	9.000.000
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	60.000.000	Cap. n. 129. — Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	2.000.000
Cap. n. 54. — Rinnovamento del materiale rotabile	100.000.000	Cap. n. 132. — Spese per acquisti e diverse	800.000.000
		Cap. n. 134. — Operazioni attinenti al personale	10.000.000
		Cap. n. 135. — Lavori, ecc per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc.	240.000.000

Cap. n. 133. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	L.	65.500.000
Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	•	2.300.000
Cap. n. 140. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	•	10.000.000
Totale	L.	5.044.560.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro

SOLEMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interm*;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944

Registro Esteri n. 1, foglio n. 69. — BARNABA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col quale si disciplina, fra l'altro, l'emanazione dei provvedimenti aventi forza di legge;

Veduti il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 892, e il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, con i quali venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 15 maggio 1940;

Veduti il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 770, e il R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, con i quali fu autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, con scadenza al 15 maggio 1941;

Veduti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1934, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 530, e 20 novembre 1934, n. 1838, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 794, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, fra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonché degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;

Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè la sezione di Regia tesoreria provinciale, alla quale siano presentati, non abbia le relative contromatrici, e, a causa delle difficoltà determinate dallo stato di guerra, non possa richiamarle da quella che le ha in custodia, i buoni medesimi saranno inviati, dalla tesoreria, debitamente annullati, all'Amministrazione del debito pubblico in Roma, con domanda, su carta semplice, sottoscritta dall'esibitore, se si tratti di buoni del tesoro al portatore, ovvero, se si tratti di buoni del tesoro nominativi, con domanda sottoscritta dal titolare o dal giratario o dal rappresentante legale o convenzionale dell'uno o dell'altro o dall'avente causa, osservandosi le comuni norme per la documentazione occorrente.

Art. 2.

L'Amministrazione del debito pubblico, ricevuti i buoni e la domanda, ed eventualmente gli altri atti necessari, eseguiti i possibili riscontri, provvede — su parere favorevole della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati — a promuovere la perizia occorrente, al fine di accertare l'autenticità dei buoni presentati; e, qualora essa sia stabilita, dispone — su conforme avviso di detta commissione — il rimborso, mediante speciale ordinativo, a favore dell'esibitore, se si tratti di buoni al portatore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, in relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può del pari essere effettuato il rimborso, con reimpegno, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intramutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il reinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 3.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con la osservanza delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2; e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1943, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il rimborso, liberamente o con garanzia.

E' fatta salva la rivalsa, oltre che del capitale, anche degli interessi corrisposti, qualora si accerti l'irregolarità del pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 3, nei riguardi del pagamento degli interessi relativi al capitale da rimborsare, si applicano alle domande di rimborso che saranno presentate sino a tutto il secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto è applicabile al rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento (serie speciale) emessi in forza del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e della legge 14 marzo 1940, n. 239, e scaduti il 1° settembre 1944.

Gli interessi, di cui all'art. 3, saranno corrisposti nella misura del 5 per cento, a decorrere dalla suddetta data di scadenza.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro del tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 132. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 105 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto lo statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto, approvato con R. decreto 30 luglio 1940, n. 1282;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, sul Lotto pubblico e costituisce il Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto in ente morale, con la denominazione « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto »;

Visto il decreto Ministeriale n. 30028 del 1° dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 detto mese, registro n. 25 Finanze, foglio n. 179, con cui fu no-

minato il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Riconosciuta la necessità ed urgenza, in vista della situazione contingente dell'Ente stesso, di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, costituito col citato decreto Ministeriale, è sciolto.

Art. 2.

Il grand'uff. dott. Carlo Taranto è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIANTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 310. — LESEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoidicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 23 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo